REGOLAMENTO (CEE) N. 2793/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

che stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità [1], modificati dal regolamento (CEE) n. 2791/86 [2] in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, relativo all'adozione dei formulari comunitari di dichiarazioni di esportazione e d'importazioni [3] modificato dal regolamento (CEE) n. 1059/86 [4], in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/85 [6], in particolare l'articolo 57,

considerando che il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità [7] prevede che le formalità relative a detti scambi siano espletate mediante un documento unico; che il modello di formulario di questo formulario è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 679/85; che i regolamenti (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77, hanno previsto rispettivamente che le dichiarazioni d'esportazione e d'importazione da una parte e di transito comunitario dall'altra devono essere fatte su un formulario corrispondente al modello di formulario COM stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85;

considerando che alcuni dei dati ripresi su questi formulari devono figurare sotto forma di codici; che per trarre il maggior profitto dalla riforma relativa al documento unico è necessario adottare nella misura del possibile codici comuni a tutti gli Stati membri; che per ragioni pratiche, e per facilitare il compito degli operatori economici, tali codici devono applicarsi sia agli scambi intracomunitari che agli scambi con i paesi terzi; che il regolamento (CEE) n. 1900/85 modificato ha previsto tale possibilità;

considerando che le misure previste da detto regolamento sono conformi all'avviso del comitato della circolazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77 figurano in allegato.

Articolo 2

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle misure adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.
(4) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 7.
(5) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 6.
(7) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI CUI AI REGOLAMENTI (CEE) N. 678/85, (CEE) N. 1900/85 E (CEE) N. 222/77 DEL CONSIGLIO

CASELLA N. 1: DICHIARAZIONE

Prima suddivisione

Le sigle adottate sono le seguenti:

COM: — dichiarazione di spedizione, d'immissione in consumo o per qualsiasi altro regime nello Stato membro di destinazione di merci comunitarie (merci originarie della Comunità o che sono state immesse in libera pratica nella stessa);

— merci che circolano sotto la procedura di transito comunitario interno nel quadro di uno scambio tra due Stati membri;

— documento che attesta il carattere comunitario delle merci.

EX: — dichiarazione di spedizione verso un altro Stato membro di merci non comunitarie;

— dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità.

IM: — dichiarazione d'importazione (immissione in libera pratica, immissione in consumo, collocamento sotto qualsiasi altro regime nello Stato membro interessato) di merci non comunitarie.

Seconda suddivisione

Questa suddivisione non deve essere compilata nel caso di utilizzazione del formulario ai soli fini del regime del transito comunitario o nel caso di documento che attesta il carattere comunitario delle merci.

I codici adottati sono i seguenti:

0: Sola immissione in libera pratica.

Questo codice non deve essere utilizzato nel caso di merci reimportate nell'ambito di una operazione di esportazione temporanea — vedi codice 6.

1: Spedizione/esportazione definitiva.

Questo codice non deve essere utilizzato nel caso di merci rispedite/riesportate nell'ambito di una operazione di importazione/introduzione temporanea — vedi codice 3.

2: Spedizione/esportazione temporanea.

3: Rispedizione/riesportazione.

Questo codice non deve essere utilizzato nei casi di spedizione/esportazione temporanea — vedi codice 2. Può essere applicato soltanto nel caso di merci precedentemente introdotte/importate temporaneamente oppure precedentemente introdotte/importate in regime di deposito.

4: Immissione in consumo.

Questo codice non deve essere utilizzato nei casi di reintroduzione/reimportazione — vedi codice 6.

5: Introduzione/importazione temporanea.

6: Reintroduzione/reimportazione.

Questo codice può essere applicato soltanto nel caso di merci precedentemente spedite/esportate temporaneamente.

7: Introduzione in deposito, compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale o amministrativo.

9: Trasformazione sotto controllo doganale ed altri regimi.

Terza suddivisione

Questa suddivisione deve essere compilata soltanto nel caso di utilizzazione del formulario ai fini del regime di transito comunitario o in quanto documento che attesta il carattere comunitario delle merci.

Le sigle adottate sono le seguenti

T 1: Merci che circolano sotto la procedura del transito comunitario interno.

T 2: Merci che circolano sotto la procedura del transito comunitario interno.

T: Invio misto di merci T 1 e T 2, che figurano su formulari complementari o su liste di carico separate per ogni tipo di merci.

(Lo spazio disponibile dopo la sigla T dev'essere barrato).

T 2 L: Documento che attesta il carattere comunitario delle merci.

Durante il periodo transitorio che segue l'adesione dei nuovi Stati membri, alle indicazioni T 2 o T 2 L occorre far seguire, se necessario, una indicazione appropriata, secondo il caso:

ES: per le merci che hanno lo statuto di merci «spagnole»

PT: per quelle che hanno lo statuto di merci «portoghesi».

CASELLA N. 15a: PAESE DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio (GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3).

CASELLA N. 15b: REGIONE DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

I codici saranno adottati dagli Stati membri.

CASELLA N. 17a: PAESE DI DESTINAZIONE

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75.

CASELLA N. 17b: REGIONE DI DESTINAZIONE

I codici saranno adottati dagli Stati membri.

CASELLA N. 18: NAZIONALITÀ DEL MEZZO DI TRASPORTO

Si applicano i codici adottati per la casella 15a.

CASELLA N. 19: CONTENITORI

I codici adottati sono i seguenti:

0: merci non trasportate in contenitori

1: merci trasportate in contenitori

CASELLA 20: CONDIZIONI DI CONSEGNA

I codici e le indicazioni che, se necessario, devono figurare nelle prime due suddivisioni di questa casella sono i seguenti:

Prima sottocasella	Significato	Seconda sottocasella
Codice Incoterm	*(Incoterm — CCI/CEE-Ginevra)*	*Località da precisare*
EXW	FRANCO FABBRICA	Localizzazione della fabbrica
FOR	FRANCO VAGONE	Punto di partenza convenuto
FAS	FRANCO SOTTOBORDO	Porto d'imbarco convenuto
FOB	FRANCO A BORD	Porto d'imbarco convenuto
CFR	COSTO E NOLO (C & F)	Porto di destinazione convenuto
CIF	COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (CAF)	Porto di destinazione convenuto
EXS	EX SHIP	Porto di destinazione convenuto
EXQ	FRANCO BANCHINA	Sdoganato ..... porto convenuto
DAF	RESO FRONTIERA	Luogo di consegna convenuto alla frontiera
DDP	RESO SDOGANATO	Luogo di destinazione convenuto nel paese di importazione
FOA	FOB AEROPORTO	Aeroporto di partenza convenuto
FRC	FRANCO VETTORE	..... punto designato
DCP	NOLO / PORTO } PAGATO FINO A	Punto di destinazione convenuto
CIP	NOLO / PORTO } PAGATO, ASSICURAZIONE INCLUSA FINO A	Punto di destinazione convenuto
XXX	ALTRE CONDIZIONI DI CONSEGNA	Indicare in chiaro le condizioni riportate nel contratto

Nella terza sottocasella, gli Stati membri possono esigere le seguenti precisazioni:

1: luogo situato nel territorio dello Stato membro interessato.

2: luogo situato nel territorio di un altro Stato membro.

3: altri (luogo situato fuori della Comunità).

CASELLA N. 21: NAZIONALITÀ DEL MEZZO DI TRASPORTO

Sono applicabili i codici adottati per la casella n. 15a.

CASELLA N. 22: MONETA DI FATTURAZIONE

Sono applicabili i codici adottati per la casella n. 15a. Qualora la fattura sia redatta in ECU, il codice da utilizzare per gli Stati membri che adottano la Geonomenclatura è 900 (equivalente sistema alpha-2 = EU).

CASELLA N. 24: NATURA DELLA TRANSAZIONE

La lista dei codici adottati è riportata qui di seguito.

Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici a 1 cifra figuranti nella colonna A escluso, a secondo dei casi, il codice 9 e far apparire detta cifra nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra ripresa dalla colonna B.

A	B
1: Acquisto/vendita, tranne nel quadro di un contratto di fabbricazioni coordinate. Questo codice contempla anche le transazioni « di baratto » nonché il conto deposito e la commissione	1: Acquisito/vendita a fermo (tranne i casi seguenti) 2: Conto deposito 3: Commissione 4: Vendita per visionatura o prova 5: Scambio di merci compensato in natura (baratto) 6: Vendita per esportazione da straniero in viaggio nello Stato membro interessato
2: Prestito a titolo oneroso, locazione-vendita (leasing). Questo codice contempla le spedizioni di merci per utilizzazione temporanea in un altro paese senza trasferimento di proprietà	1: Prestito o locazione 2: Lacazione-vendita (leasing)
3: Lavorazione da effettuare per conto terzi salvo quella da effettuare nel quadro di un contratto di fabbricazioni coordinate	1: Lavorazione da effettuare per conto terzi, salvo la manutenzione e la riparazione 2: Manutenzione e riparazione a titolo oneroso 3: Manutenzione e riparazione a titolo gratuito
4: Lavorazione effettuata per conto terzi, tranne nel quadro di un contratto di fabbricazioni coordinate	1: Lavorazione effettuata per conto terzi, salvo la manutenzione e la riparazione 2: Manutenzione e riparazione a titolo oneroso 3: Manutenzione e riparazione a titolo gratuito
5: Fornitura di merci nell'ambito di un programma di fabbricazioni coordinate (precisare il programma nella casella « Menzioni speciali »)	1: Per utilizzazione militare 2: Per utilizzazione civile
6: Transazioni senza contropartita (senza compensazione finanziaria o altra) tranne la manutenzione, la riparazione, le merci di ritorno, gli scambi standard	1: Merci depositate per conto di residenti all'estero 2: Doni da parte del paese di spedizione e aiuti alimentari sotto regolamento CEE 3: Aiuto per catastrofi (attrezzature) 4: Transazioni senza contropartita (senza compensazione finanziaria o altra) e per le quali le merci non saranno né rispedite né compensate con una importazione 5: Altre
7: Spedizioni di ritorno, previa registrazione della transazione con i codici 1 e 2 sopra indicati	1: Merci che sono state oggetto di pagamento 2: Merci che non sono state oggetto di pagamento
8: Scambio standard	1: A pagamento 2: Senza pagamento
9: Altre (da precisare nella casella « Menzioni speciali »)	

CASELLA N. 25: MODO DI TRASPORTO ALLA FRONTIERA

La lista dei codici adottati è qui di seguito riportata:

Codice dei modi di trasporto, posta ed altre spedizioni

A. Codice di una cifra (obbligatorio)

B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per gli Stati membri)

A.	*B.*	*Denominazione*
1	10	Trasporto marittimo
	12	Carro ferroviario trasportato su nave marittima
	16	Autoveicolo trasportato su nave marittima
	17	Rimorchio o semirimorchio trasportato su nave marittima
	18	Chiatta trasportata su nave marittima
2	20	Trasporto per ferrovia
	23	Autoveicolo trasportato to per ferrovia
3	30	Trasporto su strada
4	40	Trasporto aereo
5	50	Sepedizioni postali
7	70	Installazioni fisse di trasporto
8	80	Trasporto per via navigabile interna
9	90	Propulsione propria

CASELLA N. 26: MODO DI TRASPORTO INTERNO

Sono applicabili i codici adottati per la casella 25.

CASELLA N. 27: LUOGO DI CARICO/SCARICO

I codici saranno adottati dagli Stati membri.

CASELLA N. 28: DATI FINANZIARI E BANCARI

I codici saranno adottati dagli Stati membri.

CASELLA N. 29: UFFICIO DI ENTRATA/DI USCITA

In attesa di una armonizzazione dei codici sul piano comunitario, i codici saranno adottati dagli Stati membri. (L'utilizzazione di codici al posto di una indicazione per esteso è facoltativa per gli Stati membri).

CASELLA N. 33: CODICE DELLE MERCI

Prima suddivisione (8 cifre)

Da completare conformemente alla nomenclatura comunitaria delle merci.

Seconda suddivisione (3 cifre)

Da completare conformemente alla tariffa nazionale d'uso e alla TARIC. (1 cifra per la suddivisione nazionale di carattere statistico e 2 cifre per le suddivisioni comunitarie relative all'applicazione di misure comunitarie specifiche).

Terza suddivisione (3 cifre)

Codici da adottare dagli Stati membri interessati. (Suddivisioni relative all'applicazione di misure nazionali)

Quarta suddivisione (codice addizionale) (4 cifre)

Da completare conformemente alla TARIC.

Quinta suddivisione (riferimento accise) (4 cifre)

Codici da adottare dagli Stati membri interessati.

CASELLA N. 34 a: PAESE D'ORIGINE

Sono applicabili i codici adottati per la casella 15a.

CASELLA N. 34 b: REGIONE D'ORIGINE/DI PRODUZIONE

Codici da adottare dagli Stati membri interessati.

CASELLA N. 37: REGIME (ALLA SPEDIZIONE/ALL'ESPORTAZIONE/A DESTINAZIONE/ALL'IMPORTAZIONE)

A. **Prima suddivisione:**

I codici da far figurare in questa suddivisione costituiscono uno sviluppo del codice da indicare nella seconda suddivisione della casella 1.

Si tratta di codici a 4 cifre, composti di un elemento a 2 cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a 2 cifre che rappresenta il regime precedente. La lista degli elementi a 2 cifre è riportata appresso.

Per regime precedente, si intende il regime sotto il quale le merci, prima di essere poste sotto il regime richiesto, sono state poste nello stato membro nel quale si compiono le formalità relative a questo nuovo regime, ad eccezione dei casi in cui l'operatore sia a conoscenza che le stesse merci sono state vincolate in un altro stato membro al regime del perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o passivo od al regime della trasformazione sotto controllo doganale.

In questi ultimi casi, si intende per regime precedente uno di questi regimi.

Per esempio:

merci importate per subire un'operazione ulteriore nel quadro del regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, dopo essere state vincolate a questo regime in un altro Stato membro = 5154 (e non 5100).

Si precisa che qualora il regime precedente sia un regime di deposito, di ammissione temporanea o nel caso di merci provenienti da zona franca, il codice afferente a questo regime dev'essere utilizzato soltanto quando le merci non sono state poste sotto alcun altro regime doganale economico (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto dogana).

Per esempio:

riesportazione di merci importate nel quadro del regime doganale di perfezionamento attivo — sistema della sospensione — e poi vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171).

Allo stesso modo, il collecamento sotto uno dei regimi sospensivi sopracitati, in occasione della reimportazione di merci precedentemente esportate temporaneamente, si considera come una semplice importazione sotto questo regime. La reimportazione viene presa in considerazione soltanto quando le merci sono nuovamente immesse in libera pratica.

Per esempio:

immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti esportati in regime di perfezionamento passivo e collocati, alla reimportazione, sotto il regime del deposito doganale = 6121 (e non 6171).

(prima operazione = esportazione temporanea = 2100; seconda operazione = deposito doganale = 7121; terza operazione = immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

Elenco dei regimi ai fini della codificazione

(Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per un codice a 4 cifre)

01: Sola immissione in libera pratica.

02: Sola immissione in libera pratica di merci importate per perfezionamento attivo (sistema del rimborso) (1).

05: Immissione in libera pratica con simultaneo collocamento in regime di perfezionamento attivo diverso da quello di cui ai numeri 02 e 51.

06: Immissione in libera pratica con simultaneo collocamento in regime di utilizzazione temporanea.

---

(1) Direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo — articolo 1, paragrafo 2, punto b) (vedi anche paragrafo 3 punto o) (GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1).

07: Immissione in libera pratica con simultanea introduzione in deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo fiscale).

08 (a): Merci immesse in libera pratica nel quadro del regime del perfezionamento attivo (sistema rimborso) in un altro Stato membro (1).

10: Spedizione/esportazione definitiva.

21: Spedizione/esportazione temporanea nel quadro del regime doganale del perfezionamento passivo (2).

22: Spedizione/esportazione temporanea nel quadro di un regime di perfezionamento passivo diverso da quello di cui al n. 21.

23: Spedizione/esportazione temporanea in vista del ritorno delle merci tale e quale.

24(a): Merci collocate in precedenza sotto il regime del perfezionamento passivo in un altro Stato membro (2).

30: Rispedizione/riesportazione di merci comunitarie.

31: Rispedizione/riesportazione di merci non in libera pratica.

40: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica.

41: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica nel quadro del regime del PA, sistema del rimborso (1).

42: Immissione in consumo di merci precedentemente immesse in libera pratica nello Stato membro interessato.

43: Immissione in consumo di merci precedentemente immesse in libera pratica in un altro Stato membro o originarie di un altro Stato membro.

44 (a): Merci immesse in consumo con immissione in libera pratica simultanea, nel quadro del regime del perfezionamento attivo (sistema rimborso) in un altro Stato membro (1).

45: Immissione in consumo parziale con contemporanea immissione in libera pratica e introduzione in deposito (compreso il collocamento in altri locali sotto controllo fiscale).

46: Immissione in consumo parziale con contemporanea introduzione in deposito (compreso il collocamento in altri locali sotto controllo fiscale) di merci precedentemente immesse in libera pratica in un altro Stato membro o originarie di un altro Stato membro.

51: Regime di perfezionamento attivo — sistema della sospensione (3).

52: Regime di perfezionamento attivo diverso dai precedenti n. 02 e 51.

53: Introduzione temporanea in vista del ritorno delle merci tali e quali (utilizzazione temporanea) o collocamento in regime di ammissione temporanea (4).

54(a): Merci poste o ottenute in regime di perfezionamento attivo — sistema della sospensione — (3) in un altro Stato membro (dove non sono state immesse in libera pratica).

60: Reimportazione con sola immissione in libera pratica.

61: Reimportazione con immissione in libera pratica e contemporanea immissione in consumo.

62: Reintroduzione con immissione in consumo.

65: Reimportazione con simultanea immissione in libera pratica e collocamento in regime di perfezionamento attivo diverso da quelli di cui ai n. 02 e 51.

---

(1) Direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo — articolo 1, paragrafo 2, punto b) (vedi anche paragrafo 3 punto o) (GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1).

(2) Direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58).

(3) Regolamento (CEE) n. 1999/85 — articolo 1, paragrafo 2, punto a) (vedi anche paragrafo 3, punto n).

(4) Regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1).

66: Reimportazione con simultanea immissione in libera pratica e collocamento in regime di utilizzazione temporanea

67: Reimportazione con simultanea immissione in libera pratica e introduzione in deposito (compreso il collocamento in altri locali sotto controllo fiscale)

71: Introduzione in deposito doganale (1) compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale

72: Introduzione in deposito (compreso il collocamento in altri locali sotto controllo fiscale) di merci nazionali

73: Introduzione in deposito (compreso il collocamento in altri locali sotto controllo fiscale) di merci comunitarie

74: Introduzione in deposito di merci con immissione in libera pratica simultanea per l'applicazione del regime di perfezionamento attivo — sistema rimborso — (2)

75: Introduzione in deposito con simultaneo collocamento in regime di perfezionamento attivo — sistema della sospensione (3)

76: Introduzione in deposito di esportazione o in zona franca con prefinanziamento di prodotti o merci destinati ad essere esportati tal quali (4)

77: Introduzione in deposito in vista dell'esportazione con prefinanziamento di prodotti trasformati o di merci ottenute da partire di prodotti di base (5)

78: Introduzione in zona franca con esclusione del caso previsto al codice 76 (6)

91: Trasformazione sotto controllo doganale (7)

92(a): Merci poste o ottenute sotto il regime di trasformazione doganale (7) in un altro Stato membro (dove non sono state immesse in libera pratica)

93: Distruzione delle merci (sotto controllo doganale)

94: Collocamento in regime di utilizzazione definitiva sotto controllo doganale

95: Approvvigionamento

96: Introduzione nei negozi sotto dogana situati negli aeroporti e nei porti

NOTA: Inoltre, il codice 00 dev'essere utilizzato per indicare che non c'è alcun regime precedente (quindi come secondo elemento)

(a) Questi codici non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono ad indicare il regime precedente; per esempio:

4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente collocate sotto il regime di perfezionamento attivo — sistema della sospensione in un altro Stato membro.

---

(1) Direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7).

(2) Direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo — articolo 1, paragrafo 2, punto b) (vedi anche paragrafo 3 punto o), GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1).

(3) Regolamento (CEE) n. 1999/85 — articolo 1, paragrafo 2, punto a) e paragrafo 3, punto n).

(4) Regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli — articolo 5, paragrafo 2 (GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5).

(5) Regolamento (CEE) n. 565/86 — articolo 4, paragrafo 2.

(6) Direttiva 69/75/CEE, del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche (GU n. L 53 dell'8. 3. 1969, pag. 11).

(7) Regolamento n. 2763/83/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1).

B. **Seconda suddivisione**

In attesa di un'armonizzazione sul piano comunitario, i codici sono adottati dagli Stati membri (nei limiti di 3 caratteri).

CASELLA N. 44: INDICAZIONI SPECIALI TRANSITO

In attesa di un'armonizzazione sul piano comunitario questa casella non deve essere utilizzata.

CASELLA 47: CALCOLO DELLE IMPOSIZIONI

Prima colonna: tipo di imposizione

In attesa di un'armonizzazione sul piano comunitario, codici da adottare dagli Stati membri.

Seconda colonna: modo di pagamento

I codici adottati a scelta dello Stato membro sono:

A: Pagamento in contanti o equivalente
B: pagamento in contanti
C: pagamento mediante assegno sbarrato (trasferimento bancario)
D: altri (per esempio a debito del conto di uno spedizioniere)
E: Dilazione di pagamento
F: dilazione regime doganale (direttiva 78/453/CEE del Consiglio, GU n. L 146 del 2. 6. 1978, pag. 19)
G: dilazione regime fiscale (articolo 23, 6 a dir. IVA)
H: merci importate da un destinatario che beneficia di una dilazione per il pagamento dell'IVA (= dilazione per conto del destinatario)
J: Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) d'altri enti pubblici o governativi
K: Credito accise rimborso
L: Cauzione (conto deposito o garanzia)
M: in conto deposito, compreso il deposito in contanti
N: deposito in contanti individuale
P: deposito in contanti sul conto dello spedizioniere
Q: deposito in contanti sul conto «dilazione»
R: garanzia
S: garanzia individuale
T: garanzia in conto dello spedizioniere
U: garanzia in conto dell'interessato; autorizzazione permanente
V: garanzia in conto dell'interessato; autorizzazione individuale
O: garanzia presso un organismo d'intervento
W: impegno finanziario generale di uno spedizioniere
X: impegno finanziario generale dell'interessato
Y: impegno finanziario ordinario
Z: impegno

CASELLA N. 49: IDENTIFICAZIONE DEL DEPOSITO

I codici saranno adottati dagli Stati membri.

CASELLA N. 51: UFFICI DI PASSAGGIO PREVISTI (E PAESI)

Indicazione dei paesi

L'elenco dei codici adottati è il seguente:

B	Belgio	IT	Italia
DK	Danimarca	LU	Lussemburgo
D	Repubblica federale di Germania	NL	Paesi Bassi
EL	Grecia	GB	Regno Unito
FR	Francia	CH	Svizzera
IRL	Irlanda	A	Austria
		ES	Spagna
		PT	Portogallo

CASELLA 52: GARANZIA

Tipo di garanzia

L'elenco dei codici è il seguente:

Situazione	Codice	Altre indicazioni necessarie
In caso di garanzia globale	1	— numero del certificato di garanzia — ufficio di garanzia
In caso di garanzia isolata	2	
In caso di garanzia in contanti	3	
In caso di garanzia forfettaria	4	— numero del totolo di garanzia forfettaria
In caso di garanzia di cui al titolo III (articolo 31) del regolamento (CEE) n. 223/77)	5	
In caso di esonere dalla garanzia titolo IV del regolamento (CEE) n. 222/77)	6	
In caso di esonero dalla garanzia per il percorso compreso tra l'ufficio di partenza e il primo ufficio di passaggio (articolo 40 del regolamento (CEE) n. 222/77)	7	
In caso di esonero di garanzia per certi organismi pubblici	8	

Indicazione dei paesi

Sono applicabili i codici adottati per la casella n. 51

CASELLA N. 53: UFFICIO DI DESTINAZIONE (e paese)

Sono da utilizzare i codici previsti per la casella n. 51.